

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE SCUOLA UNITA" (A.S.U.)

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione Culturale e Sindacale denominata "**ASSOCIAZIONE SCUOLA UNITA**" con sigla "**A.S.U.**" che da qui in avanti è così riportata per semplicità.

Art. 2 - SEDE

L'**A.S.U.** ha sede in CATANZARO alla Via Ospizio Maternità, n. 1.

La variazione della sede sociale nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea non costituirà variazione del presente Statuto.

Art. 3 - AMMISSIONE SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

All'**A.S.U.**, associazione pluri-etnica, democratica e laica, possono aderire, quali soci, tutti i lavoratori pubblici e privati:

· occupati, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro di cui sono titolari, indipendentemente dalla qualifica, posizione, area contrattuale, fascia, livello e carriera comunque denominata, indipendentemente dalle modalità, tempo e luogo di prestazione;

· disoccupati, inoccupati, inabili originari e sopravvenuti e

lavoratori collocati a riposo.

Sulla residenza, sulla nazionalità e sulla cittadinanza non vi sono restrizioni, purchè la persona sia in regola con le norme italiane in materia di circolazione e soggiorno.

Art. 4 - SIMBOLO

Il simbolo dell'**A.S.U.** è rappresentato da una mano con penna che scrive "A.S.U.- Associazione Scuola Unita" racchiusi in un cerchio stellato.

Art. 5 - PRINCIPI ISPIRATORI

L'**A.S.U.** si fonda sui principi democratici di estrazione diretta dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario.

Riconosce la propria vocazione e missione di tutela del lavoratore nonché la propria propensione per la tutela individuale e collettiva nel mondo del lavoro.

L'**A.S.U.** è apolitica, apartitica, senza fini di lucro e mira a diffondere la legalità.

Art.6 - ATTIVITA'

L'**A.S.U.** persegue gli scopi di cui al successivo articolo 8, attraverso:

- adeguate proposte politiche e sindacali, specifiche attività di contrattazione, legittime azioni di mediazioni verso parti e controparti;

- la stipula di accordi federativi con altri organismi sindacali, professionali e/o associativi;

- la istituzione di Patronati, Caaf e quant'altro necessari ed utile per il miglioramento della propria missione. Ogni iniziativa di espansione strategica sarà sottoposta a delibera degli organi statutari.

Rientrano tra le attività dell'A.S.U. il componimento e la conciliazione, anche previo tentativo, tra parti contrattuali che controvertano - siano esse collettive od individuali, pubbliche o private - e, pertanto, con successivi atti - anche di tipo regolamentare - la medesima Associazione provvederà ad intraprendere iniziative tese ad avviare una propria organizzazione con finalità di mediazione ex D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, ex D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5, nonché in relazione a qualunque altra previsione di mediazione e conciliazione, anche di tipo arbitrale, già prevista e disciplinata ovvero di futura previsione e disciplina, in qualunque campo possa essere intrapresa. Con i richiamati successivi atti ai quali si rinvia, A.S.U. -precedentemente all'avvio di qualsivoglia iniziativa secondo il presente comma - provvederà a verificare la fattibilità sotto il profilo normativo ed organizzativo.

L'**A.S.U.** potrà aderire, pertanto, ad altre Associazioni, Federazioni, Confederazioni o Unioni Sindacali e/o Professionali, così come potrà assorbire altre organizzazioni.

Art. 7 - DURATA

L'**A.S.U.** ha durata illimitata.

Art. 8 - SCOPO

L'**A.S.U.** non ha fini di lucro.

Obiettivo dell'**A.S.U.** è primariamente l'attività a tutela dei diritti degli associati, nell'ambito dei suoi principi che la ispirano e dai quali trae la propria missione.

In particolare l'Associazione si propone di:

- perseguire il primario compito di tutela del lavoratore coltivando programmi di adesione;
- tutelare gli iscritti in ogni sede ed in ogni grado o genere di controversia di qualunque natura, sia essa insorta e/o necessitata di insorgenza;
- rappresentare e tutelare gli interessi personali, familiari, economici, sociali, culturali e formativi, collettivi e individuali di tutti i soci -in forma individuale o collettivadi cui all'art. 3, con assoluta libertà da vincoli, legami ed ingerenze di partiti o movimenti politici;
- stipulare accordi e convenzioni di carattere generale,

plurimo soggettivo od individuale e prestare tutela ed assistenza in riferimento a qualunque persona singola od organizzazione collettiva, in riferimento alle aree di intervento e tutela sindacale a cui A.S.U. si indirizza;

- promuovere tutte le iniziative atte a migliorare il funzionamento del pubblico servizio genericamente inteso;

- offrire assistenza ai soci, dal punto di vista, legale, culturale e sociale anche in collaborazione con altri soggetti;

- promuovere, anche in collaborazione e/o convenzione con Istituzioni ed Organismi pubblici e privati e con Università e Scuole, incontri comunque detti e percorsi di studio e seminario;

- concorrere a creare opportunità di aggiornamento e di formazione anche attraverso la istituzione di (o la partecipazione con) altri enti al fine di organizzare corsi di formazione, di aggiornamento, di riconversione, di perfezionamento, etc, legati alla professionalità ed al miglioramento di essa;

- organizzare convegni, viaggi ed occasioni di incontro per favorire gli scambi culturali e professionali;

- organizzare al proprio interno sezioni e sub-organizzazioni

allo scopo di meglio gestire gli ambiti di interesse ed intervento;

- partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;

- promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, Privati e Comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma e post laurea, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale, anche in relazione alla disciplina dell'apprendistato;

- istituire e gestire un centro di raccolta CAAF per pensionati e lavoratori dipendenti.

Per il perseguimento di tutti gli scopi e per l'autofinanziamento l'A.S.U., ferma restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere attività economiche e di libera iniziativa, finalizzate al migliore perseguimento dei propri obiettivi.

Art. 9 - ASSOCIATI

Fermo restando quanto disposto al precedente art. 3 in relazione all'acquisizione della qualità di socio, ogni socio ha l'obbligo di versare la quota associativa il cui ammontare è stabilito dalla Segreteria Nazionale.

La quota o contributo associativo, non è trasmissibile nè rivalutabile.

Tutti i soci devono partecipare, nei limiti delle singole disponibilità offerte da ciascuno in modo spontaneo, alle iniziative dell'A.S.U., nelle forme stabilite dal presente Statuto.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della stessa.

L'iscrizione all'A.S.U. (con la soggezione alla riscossione della quota associativa) si intende tacitamente rinnovata (salvo disdetta scritta pervenuta alla sede centrale o territoriale, all'amministrazione di appartenenza e all'istituto che opera le ritenute sindacali) salvo diversamente previsto dalla normativa di riferimento.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per espulsione motivata.

A carico dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione dagli incarichi sociali a tempo determinato

o indeterminato;

c) l'espulsione dall'A.S.U..

Tali sanzioni disciplinari vengono comminate dal Collegio dei Probiviri. Contro tali sanzioni è possibile ricorrere alla Segreteria Nazionale che è preposta a ratificarle o annullarle definitivamente con delibera.

Art. 10 - ORGANI dell'A.S.U.

Gli organi di questa associazione sono:

a) Centrali

- il Congresso Nazionale;
- il Segretario Generale
- la Segreteria Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

b) Territoriali (Periferici)

- i Segretari Regionali;
- i Segretari Provinciali;
- i Segretari di Comprensorio;
- le RSU e/o RSA.

Le cariche degli organi monocratici centrali non sono incompatibili con quelle periferici e viceversa.

Art. 11 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale si svolge ogni 4 (quattro) anni previa convocazione - da spedire con un anticipo non inferiore a giorni 10 (dieci) - a mezzo sistema che garantisca la tracciabilità dei tempi e dei modi di recapito.

Ad esso partecipano con diritti attivi e passivi:

- il Segretario Generale;
- i membri della Segreteria Nazionale;
- i Segretari Regionali;
- i Segretari Provinciali;
- i Segretari di Comprensorio;
- i delegati designati dai Segretari Provinciali;
- i soci fondatori dell'A.S.U..

Il Congresso Nazionale si pronuncia sulla situazione delle categorie di lavoratori associati e sull'azione svolta dall'A.S.U.:

- modifica ed approva il Regolamento Congressuale Nazionale;
- definisce linee programmatiche, piattaforme rivendicative e forme di mobilitazione in modo da costituire un orientamento generale per l'attività degli organi dell'A.S.U. a livello centrale e territoriale;
- elegge il Segretario Generale e su sua proposta, la

Segreteria Nazionale;

- elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci, (REVISORI DEI CONTI);

- elegge il Collegio nazionale dei Probiviri;

- modifica e approva lo statuto a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri presenti.

Art. 12 - SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale, organo direttivo, è l'espressione del Congresso Nazionale ed ha funzione di rappresentanza "politica" dell'A.S.U..

Essa è formata da membri di diritto (i soci fondatori) e membri eletti.

L'organo che elegge è il Congresso Nazionale ordinario o straordinario, che provvede alla elezione del Segretario Generale.

I membri eletti sono il Segretario Generale e su proposta di esso gli altri membri.

I membri di diritto possono optare per ricoprire cariche in altri organi statutari centrali.

In caso di dimissione o decadenza di componenti eletti, su proposta del Segretario Generale si può procedere alla cooptazione delle unità mancanti al raggiungimento di un

numero totale dispari.

I componenti della Segreteria Nazionale vengono definiti Segretari Nazionali.

La Segreteria Nazionale viene convocata non meno di una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione e tutte le volte che eventi, problematiche e necessità lo rendano indifferibile.

Le convocazioni della **Segreteria Nazionale**, avvengono in forma scritta anche utilizzando i mezzi informatici (e-mail, fax, telefax, etc.) con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Rientrano fra le competenze della **Segreteria Nazionale**:

- dare attuazione alle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- tenere aggiornato un registro protocollo annuale delle comunicazioni in entrata e in uscita.
- stabilire l'importo della quota associativa (attualmente essa è fissata in una ritenuta mensile pari allo 0,45% (zero virgola quarantacinque per cento) della retribuzione e della tredicesima mensilità);
- provvedere ai rimborsi spese per gli organi centrali e territoriali;
- svolgere ogni attività generale e particolare inerente la

vita dell'A.S.U.;

- approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- redigere e conservare su appositi registri i verbali delle riunioni degli Organi Centrali, la contabilità di bilancio e l'elenco dei beni patrimoniali disponibili a livello centrale;
- ratificare o meno, ferma restando in ogni caso la loro efficacia giuridica, gli atti compiuti in via d'urgenza dal Segretario Generale;
- delegare, all'occorrenza, i propri poteri a uno o più componenti della Segreteria Nazionale, fissandone i limiti nella delega;
- aggiornare all'inizio dell'anno, o quando ne ravvisa la necessità, l'elenco dei soci che fanno parte dell'A.S.U.;
- eleggere al suo interno il Segretario Generale Vicario: questo in caso di cessazione dalla carica o dimissioni del Segretario Generale assume le funzioni fino al successivo Congresso;
- eleggere al suo interno il Segretario Nazionale Amministrativo che cura l'attività finanziaria dell'A.S.U., ricoprendone anche la funzione di Tesoriere;
- deliberare, ove lo ritenga necessario, l'istituzione di Segreterie: Regionali, Provinciali e di Comprensorio,

designandone i Segretari con apposita nomina o revocando la stessa;

- deliberare l'istituzione di: Centri Studi, Centri Autonomi di Assistenza Fiscale e di Patronato;

- deliberare la convocazione del Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario predisponendone il Regolamento;

- dare esecuzione allo Statuto con la predisposizione del Regolamento Attuativo che può integrare e/o meglio chiarire lo statuto, entro 4 mesi dallo svolgimento del Congresso;

- compiere quant'altro le viene demandato dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Inoltre, ha competenza a deliberare in riferimento ai soci:

1. l'ammissione;
2. la decadenza;
3. la convalida di sanzioni disciplinari in via definitiva;
4. la decisione finale su controversie fra organi dell'A.S.U..

La Segreteria Nazionale decide a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 13 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale:

- ha la rappresentanza legale dell'A.S.U.;
- in caso di urgenza, compie tutti gli atti che ritiene necessari, comprese le azioni da promuovere o da sostenere in

giudizio e le azioni di natura conservativa o esecutiva;

- può delegare, con atto formale avente anche rilevanza esterna, alcuni suoi compiti al Vicario o ad altro componente della Segreteria Nazionale;

- convoca il Congresso Nazionale Ordinario (ogni quattro anni) e quello Straordinario, su delibera della Segreteria Nazionale;

- presiede e convoca la Segreteria Nazionale anche con mezzi telematici e/o telefonici;

- promuove, coordina e dirige l'attività dell'A.S.U. con la collaborazione della Segreteria Nazionale;

- regge sia le Regioni che le Province, prive di organi territoriali, fino alla nomina dei Segretari;

- propone alla Segreteria Nazionale la nomina degli Organi territoriali e/o la loro sostituzione;

- può compiere in qualsiasi momento verifiche di cassa, in presenza del Tesoriere;

- ha la competenza su quant'altro gli viene demandato dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Il Segretario Generale, può essere sfiduciato dalla Segreteria Nazionale a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Nel caso di sfiducia, egli rimane quale componente della Segreteria Nazionale. Le sue funzioni vengono assunte dal Vicario fino alla scadenza del mandato o alla celebrazione di un Congresso Straordinario a discrezione della Segreteria Nazionale che lo delibera.

Art. 14 - TESORIERE

Il Tesoriere è il Segretario Nazionale Amministrativo.

Egli è responsabile solidalmente con il Segretario Generale dell'attività finanziaria dell'A.S.U..

Inoltre:

- prepara lo stato di previsione e il bilancio consuntivo (rendiconto) nonché lo stato patrimoniale da sottoporre alla Segreteria Nazionale;

- provvede all'esazione delle quote dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti e alle spese necessarie, predispone i rimborsi agli organi centrali e territoriali, previa autorizzazione del Segretario Generale o di un suo delegato.

Art. 15 - COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI (REVISORI DEI CONTI)

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

Al **Collegio dei Sindaci** spetta l'esame del rendiconto annuale

e del bilancio di previsione prima dell'approvazione da parte della Segreteria Nazionale.

A conclusione dell'operato redige una relazione che trasmette alla Segreteria Nazionale.

Lo stesso giorno della chiusura del Congresso, si riuniscono tutti i membri ed eleggono il proprio presidente fra i membri effettivi.

Le modalità di funzionamento sono demandate al regolamento attuativo.

Art. 16 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi dell'A.S.U..

Esamina i comportamenti anomali degli associati deferiti dai Segretari Regionali e Provinciali e commina le sanzioni che possono essere appellate alla Segreteria Nazionale.

Lo stesso giorno della chiusura del Congresso, si riuniscono tutti i membri ed eleggono il proprio presidente fra i membri effettivi.

Le altre competenze del Collegio dei Probiviri e le modalità

di funzionamento sono demandate al regolamento attuativo.

Art.17 - Il SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario Regionale:

- è nominato o revocato, con delibera della Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale.
- rappresenta l'A.S.U. presso gli organismi regionali.
- dà attuazione alle deliberazioni della Segreteria Nazionale e degli Organi Centrali;
- svolge attività di coordinamento dei Segretari Provinciali della sua regione;
- partecipa alle contrattazioni decentrate a livello regionale;
- fa parte di diritto del Congresso Nazionale.

Art.18 - Il SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Segretario Provinciale:

- è nominato o revocato, con delibera della Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale.
- rappresenta l'A.S.U. presso gli organismi provinciali.
- dà attuazione alle deliberazioni della Segreteria Nazionale e degli Organi Centrali;
- svolge attività di coordinamento dei Segretari di Comprensorio della sua provincia;

- partecipa alle contrattazioni decentrate a livello provinciale;
- svolge attività Sindacale, di Patronato e CAAF;
- propone l'istituzione di Compensori e la nomina dei Segretari;
- fa parte di diritto del Congresso Nazionale.

Può ricoprire anche la carica di Segretario Regionale.

Art.19 - Il SEGRETARIO di COMPENSORIO

Il Segretario di Compensorio:

- è nominato o revocato, con delibera della Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale;
- collabora con il Segretario Provinciale al fine di migliorare i servizi offerti agli associati e si adopera per incrementare il proselitismo sindacale.
- dà attuazione alle deliberazioni della Segreteria Nazionale e degli Organi Centrali e alle direttive del Segretario Provinciale;
- fa parte di diritto del Congresso Nazionale.

Art. 20 - RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI (RSA)

I delegati Aziendali (RSA) e/o d'Istituto (RSU) sono nominati dal Segretario Provinciale , dove manca, dal Segretario Regionale o Nazionale.

Svolgono attività di contrattazione decentrata, seguendo le direttive di chi li ha nominati.

Art. 21 - CARICHE

Tutti i soci dell'A.S.U. possono ricoprire cariche.

Le cariche negli organismi statutari a livello centrale sono elettive e durano quattro (4) anni e comunque fino al rinnovo delle stesse, fatta eccezione per la Segreteria Nazionale nelle parti in cui è prevista la presenza dei soci fondatori.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, a maggioranza semplice.

Solo nel caso di presentazione di un solo candidato o di una sola lista è consentita la votazione per acclamazione.

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito. E' consentito soltanto il rimborso delle spese.

Art.22 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Il patrimonio dell'A.S.U. è costituito da:

a) le quote versate periodicamente dai soci; b) eventuali lasciti e donazioni; c) contributi provenienti da privati e pubblici; d) eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità; e) i corrispettivi dei costi per i servizi resi in rapporto di convenzione; f) le rendite del patrimonio medesimo.

Le risorse finanziarie e patrimoniali dell'A.S.U. sono amministrare dalla Segreteria Nazionale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

Durante la vita dell'A.S.U. è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.23 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente statuto saranno deliberate, su proposta della Segreteria Nazionale, dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei suoi componenti presenti o rappresentati attraverso la delega.

Art. 24 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'A.S.U. può essere deliberato dal Congresso Nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei suoi componenti presenti.

Esaurita la liquidazione, la destinazione del patrimonio residuo avverrà, sentito l'organismo di controllo preposto per legge, a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - REGOLAMENTO GENERALE di attuazione dello Statuto

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento attuativo interno da elaborarsi a cura della Segreteria Nazionale che ha potere di integrazione e normativo.

Art. 26 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le norme del diritto civile relative alle associazioni.

F.to:

Morrone Alfredo

Rocco Guglielmo